



COMUNE DI MARTIGNACCO



Criteria comunali per il rilascio delle autorizzazioni per Medie Strutture di Vendita (art. 12, comma 4 L.R. 29/05)

Aggiornati in conformità con la L.R. 15/2012

**Approvati con Delibera di Consiglio Comunale
n. 3 del 09.03.2015**

INDICE

GENERALITA' E DEFINIZIONI		
Art. 1	Natura e contenuti dei Criteri	pag. 1
Art. 2	Adempimenti preliminari e documentazione per la redazione dei Criteri	pag. 3
Art. 3	Sfera di applicazione	pag. 3
OBIETTIVI E MODELLO DI RETE DISTRIBUTIVA		
Art. 4	Indirizzi e obiettivi	pag. 4
Art. 5	Criteri e parametri	pag. 4
Art. 6	Suddivisione in zone del territorio comunale	pag. 5
Art. 7	Consistenza della rete distributiva comunale di Media Struttura	pag. 5
PARAMETRI TECNICO-COMMERCIALI		
Art. 8	Settori merceologici e svolgimento dell'attività	pag. 6
Art. 9	La superficie di vendita	pag. 6
Art. 10	Medie strutture di vendita minori o M1	pag. 7
Art. 11	Medie strutture di vendita maggiori o M2	pag. 7
Art. 12	Atti Amministrativi	pag. 7
PARAMETRI URBANISTICI		
Art. 13	Zone urbanistiche di insediamento delle strutture di medio dettaglio	pag. 10
Art. 14	Parametri di insediabilità urbanistica	pag. 10
NORME TRANSITORIE E FINALI		
Art. 15	Deroghe all'obbligo di rispetto degli standard di parcheggio	pag. 11
Art. 16	Consultazioni	pag. 11
Art. 17	Entrata in vigore dei Criteri	pag. 11
- ALL. "A": Consistenza della rete distributiva comunale delle Medie Strutture di vendita (escluse quelle ubicate all'interno di Centri e Complessi commerciali)		
		pag. 12
- ALL. "B": Documentazione minima da produrre per la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento, l'aggiunta di settore merceologico e la concentrazione delle Medie Strutture di Vendita Minori M1.		
		pag. 13
- ALL. "C": Documentazione minima da produrre per la richiesta di rilascio di autorizzazione per medie strutture di vendita di tipo M2 ai fini di nuovo rilascio, apertura di nuovo esercizio mediante concentrazione tra esercizi provenienti dal territorio regionale, aggiunta di settore merceologico.		
		pag. 15
- ALL. "D": Documentazione minima da produrre per la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" per l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite massimo di mq. 1.500, anche mediante concentrazione con altri esercizi provenienti dall'intero territorio regionale, il trasferimento all'interno del territorio comunale delle Medie Strutture di Vendita Maggiori M2.		
		pag. 17
- ALL. "E": Contenuti minimi dello Studio di impatto sulla Viabilità		
		pag. 19
ALL. "F1": Procedura per l'istruttoria comunale relativa a "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA		
		pag. 20
- ALL. "F2": Procedura per l'istruttoria comunale relativa a rilascio di nuova autorizzazione		
		pag. 21
- ALL. "G": Tabella di compatibilità urbanistica degli esercizi commerciali al dettaglio di media struttura		
		pag. 23



GENERALITA' E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1

(Natura e contenuti dei Criteri)

1. Le presenti norme contengono i Criteri per l'insediamento sul territorio del Comune di Martignacco delle medie strutture di vendita al dettaglio (come definite all'articolo 2, comma 1, lettera i) della Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29) e costituiscono l'intervento di programmazione comunale, previsto dall'art. 12 comma 4 della medesima legge regionale, redatto in conformità con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 069/Pres.

2. Ai fini delle presenti disposizioni si intende:

- a) per "Legge", la Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni:
 - o Legge Regionale 12 aprile 2007, n. 7;
 - o Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 13;
 - o Legge Regionale 12 febbraio 2009, n. 1;
 - o Legge Regionale 4 giugno 2010, n. 8;
 - o Legge Regionale 16 luglio 2010, n. 12;
 - o Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 15;
 - o Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 26.
- b) per "Regolamento regionale", il Decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 069/Pres.;
- c) per attività di "commercio all'ingrosso" l'attività di cui all'art. 2, comma 1°, lett. a) della legge;
- d) per attività di "commercio al dettaglio", l'attività di cui all'art. 2, comma 1°, lett. b) della Legge;
- e) per "generi alimentari", i prodotti destinati alla nutrizione;
- f) per "generi non alimentari", ogni altro prodotto diverso da quelli di cui al punto precedente;
- g) per "generi non alimentari a basso impatto", i materiali dell'edilizia ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili e gli articoli di arredamento, gli elettrodomestici, i veicoli, incluse le imbarcazioni, e i prodotti di grande ingombro a questi similari che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti ed alla frequenza abituale di acquisto;
- h) generi speciali: i prodotti ricompresi nei settori merceologici alimentari e non, posti in vendita nelle farmacie, nelle rivendite di generi di monopolio e presso i distributori di carburante, secondo le specifiche tabelle di cui all'allegato A della Legge;
- i) per "esercizi di vicinato", gli esercizi di vendita al dettaglio che non superano i 250 mq. di superficie di vendita;
- j) per "medie strutture di vendita minori o M1", gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a mq. 250 e fino a mq. 400;
- k) per "medie strutture di vendita maggiori o M2", gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a mq. 400 e fino a mq. 1.500;
- l) per "grandi strutture di vendita", gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a mq. 1.500;



- m) per "centro commerciale al dettaglio", un insieme di più distinti esercizi al dettaglio realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a 1.500 mq. e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso (e parifica le strutture in esso contenute, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, ad un esercizio del grande dettaglio);
- n) per "complesso commerciale", un insieme di più esercizi sia di vicinato, che di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a mq. 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago (e parifica le strutture in esso contenute, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, ad un esercizio del grande dettaglio);
- o) per "outlet", la vendita al dettaglio da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari identificati da un unico marchio, che siano fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o difettati, effettuata in insediamenti commerciali a ciò appositamente destinati;
- p) per "settori merceologici", quelli definiti dall'art. 3, 1° comma della Legge;
- q) per "concentrazione in una media struttura", l'apporto e la riunione di preesistenti esercizi commerciali in una media struttura di unica titolarità, ai fini dell'apertura o dell'ampliamento della struttura medesima;
- r) per "S.U.A.P.", lo sportello unico per le attività produttive, così come introdotto dalla L.R. 12 febbraio 2001, n.3 e successive modifiche ed integrazioni;
- s) per "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA", la segnalazione di cui all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. La "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" costituisce atto sostitutivo dell'autorizzazione nell'ambito della semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- t) per "silenzio assenso", il silenzio dell'Amministrazione competente che equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, qualora entro i termini stabiliti dalla legge non intervenga un provvedimento di diniego da parte della pubblica Amministrazione;
- u) per "gestione di reparto", l'affidamento da parte del titolare di esercizio di vendita al dettaglio, a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o più reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso; alla gestione di reparto si applicano le disposizioni del Capo V del Titolo II della Legge, purché la vendita di liquidazione avvenga unicamente per l'ipotesi di cessazione dell'attività di gestione di reparto; ad essa non si applicano le disposizioni dell'articolo 33, comma 7, lettera a) e comma 13 della Legge; il titolare rimane soggetto alle sanzioni di cui al Capo I del titolo VI della Legge;



- v) per "impresa" l'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi;
- w) per "azienda" il complesso di beni organizzati idonei e sufficienti all'esercizio di un'attività economica;
- x) per "P.R.G.C.", il vigente Piano Regolatore Generale Comunale;
- y) per "Criteri", i presenti Criteri, di cui all'art. 12, 4° comma, della Legge.

ARTICOLO 2

(Adempimenti preliminari e documentazione per la redazione dei Criteri)

1. In base a quanto disposto dall'art. 18 del Regolamento regionale si è proceduto, in conformità con le previsioni del vigente P.R.G.C., all'individuazione delle zone all'interno delle quali è possibile insediare le Medie Strutture di Vendita di classe dimensionale Minore-M1 (con superficie di vendita superiore a mq. 250 e fino a mq. 400) e Maggiore-M2 (con superficie di vendita superiore a mq. 400 e fino a mq. 1.500), con particolare riguardo alle eventuali ipotesi di recupero e valorizzazione delle aree urbane più centrali e delle aree dismesse (e da recuperare all'uso pubblico), nonché della integrazione tra attività commerciali e strutture viarie esistenti e di previsione. In tal senso alle presenti norme viene allegato apposito Studio di Settore contenente l'analisi del territorio comunale e delle sue componenti urbanistiche, infrastrutturali, demografiche e commerciali.

2. I Criteri si compongono oltre che del presente documento normativo:

- a. di uno studio di settore del commercio contenente tutte le valutazioni tecniche e di programmazione anche di natura urbanistica;
- b. di una Planimetria contenente:
 - Delimitazione delle aree urbane e delle aree extraurbane edificate;
 - Delimitazione delle aree di centro storico;
 - Individuazione dei fronti strada lungo i quali è ammesso l'insediamento di nuove Medie Strutture di Vendita maggiori – M2;
 - Individuazione delle Medie Strutture di vendita esistenti.

ARTICOLO 3

(Sfera di applicazione)

1. Le disposizioni ed i parametri contenuti nei presenti Criteri si applicano per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento l'aggiunta di settore merceologico, la concentrazione delle medie strutture di vendita organizzate su superficie di vendita superiore a mq. 250 e fino a mq. 1.500 con l'esclusione di quelle inserite all'interno di Centri o Complessi commerciali.

2. Le disposizioni dei presenti Criteri non si applicano per gli esercizi, di qualunque dimensione, ricompresi nelle definizioni di cui agli articoli 4, 55 e 65 della Legge e per le attività paracommerciali [attività diverse da quelle commerciali al dettaglio disciplinate da apposite normative di settore quali commercio all'ingrosso, somministrazione di alimenti e bevande, distribuzione di carburanti, farmacie, rivendite dei prodotti dell'editoria ecc.] ed extracommerciali [attività di servizio strettamente complementari al commercio al dettaglio quali sportelli bancari, agenzie viaggio, attività dell'artigianato di servizio quali acconciatori, gelaterie, lavasecco, estetisti, calzolai, meccanici ecc.) purché compatibili con le destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico.



OBIETTIVI E MODELLO DI RETE DISTRIBUTIVA

ARTICOLO 4

(Indirizzi e obiettivi)

1. A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalla Legge e dal Regolamento regionale, con i presenti Criteri il Comune di Martignacco si propone di realizzare i seguenti obiettivi generali:

- a) migliorare il servizio al consumatore, affinché possa attuare le scelte in rapporto alla facilità, comodità e qualità del servizio, nonché alla qualità e prezzo del prodotto;
- b) favorire un reale processo di rinnovamento delle strutture commerciali esistenti attraverso un ampliamento delle dimensioni degli esercizi, tendendo all'aumento della produttività aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
- c) garantire al consumatore di poter ritrovare adeguati spazi di parcheggio in prossimità degli esercizi commerciali;
- d) stimolare un ulteriore sviluppo del processo di riqualificazione generale della rete distributiva, anche attraverso un controllato aumento dei livelli concorrenziali tra le varie imprese e le varie forme distributive, con particolare riguardo alla specializzazione e concentrazione delle medie imprese insediate (e insediabili) nelle aree abitate;
- e) favorire una crescita del fattore qualità, prima ancora della quantità del servizio, nel rispetto della vocazione delle singole aree, curando l'armonico inserimento delle iniziative nei contesti più idonei anche sotto i profili di accessibilità e fruibilità da parte del consumatore;
- f) costituire un collegamento diretto tra pianificazione commerciale e urbanistica, limitando l'insediamento delle attività di tipo M.S.V. maggiori (o M2), pur nel rispetto della norme europee e nazionali che impongono *"l'impossibilità di programmare lo sviluppo della media e grande distribuzione per quote di mercato prefissate"* (e recepite a livello regionale con la L.R. 15 / 2012), all'interno di ambiti in cui venga limitato al massimo l'impatto sull'ambientale e sulle infrastrutture. A tale scopo i presenti Criteri si basano:
 - sull'utilizzazione di aree urbanistiche, già previste dal P.R.G.C., ove sia concessa la destinazione d'uso commerciale con tali dimensioni dell'area di vendita;
 - sulla loro ubicazione lungo i maggiori assi di traffico già presenti nel Comune (e caratterizzati da una forte componente commerciale), onde non incrementare in maniera significativa i attuali flussi di traffico già esistenti e limitare, di conseguenza, un incremento dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico.

ARTICOLO 5

(Criteri e parametri)

1. Le presenti norme, che regolamentano l'insediamento delle Medie Strutture di Vendita nel Comune di Martignacco, si basano sulle valutazioni effettuate nell'allegato Studio di Settore secondo i seguenti criteri e parametri:



1. di natura Urbanistica, in ordine alla delimitazione delle aree edificate (art. 5 DGR 0126/95), delle aree dei centri storici, e di quelle soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica, anche ai fini commerciali, nonché all'individuazione degli edifici soggetti a regime vincolistico;
2. di competitività degli esercizi allocati sul territorio comunale, in relazione alla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, studio, di accesso ai servizi e ai flussi turistici, tenendosi conto anche delle altre forme di attività commerciali (internet, porta a porta, ambulanti ecc.) secondo criteri finalizzati ad un ordinato assetto del territorio;
3. dei livelli di accessibilità da parte dei consumatori, attraverso il rilievo delle caratteristiche del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, quali insediamenti residenziali, scolastici, universitari, sportivi, culturali, uffici pubblici e privati;
4. dei livelli di sostenibilità del territorio comunale, o di sue specifiche zone, con particolare riferimento ai fattori di traffico e di inquinamento acustico;
5. dell'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto, quali stazioni ferroviarie, autocorriere, aeroporti, caselli autostradali e simili (ad alta capacità di polarizzazione).

ARTICOLO 6

(Suddivisione in zone del territorio comunale)

1. Ai fini dell'applicazione dei presenti Criteri e come meglio evidenziato graficamente nella cartografia allegata, il territorio comunale, all'interno del quale non si rilevano aree soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica né edifici soggetti a regime vincolistico, non è stato suddiviso in zone.

ARTICOLO 7

(Consistenza della rete distributiva comunale di Media Struttura)

1. La consistenza della rete distributiva relativa alle strutture di medio dettaglio esistenti, aggiornata sulla base delle nuove aperture, delle cessazioni, trasferimenti e ampliamenti e come comunicata all'Osservatorio Regionale del commercio così come previsto dall'art. 84, comma 4 della Legge, viene riportata nell'**Allegato A**.
2. Detto elenco va costantemente aggiornato sulla base di nuove aperture, cessazioni, trasferimenti, concentrazioni, riduzioni e ampliamenti di superficie, e comunicata, nei tempi e modi previsti dalla Legge, all'Osservatorio Regionale del commercio.



PARAMETRI TECNICO-COMMERCIALI

ARTICOLO 8

(Settori merceologici e svolgimento dell'attività)

1. L'attività di vendita degli esercizi di Media Struttura può essere svolta, anche in forma congiunta, per i seguenti settori merceologici, di cui all'art. 3, 1° comma, della legge:

- a) alimentari;
- b) non alimentari.

2. L'attività di vendita può essere svolta in forma:

- a) Permanente;
- b) Temporanea, svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare decorrente dalla data in cui ha inizio l'attività;
- c) Stagionale, svolta per uno o più periodi di tempo, anche frazionati, non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni per ciascun anno solare decorrente dalla data in cui ha inizio l'attività.

3. Per le attività di vendita degli esercizi di Media Struttura svolte in forma temporanea o stagionale si applicano integralmente le norme contenute nei presenti Criteri.

ARTICOLO 9

(La superficie di vendita)

1. La superficie di vendita di un esercizio commerciale (qualsiasi sia la sua dimensione) è l'area coperta alla quale ha libero accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature, dalle casse, dalle pedane e retrobanchi funzionali alla clientela per la consegna del prodotto o quella comunque destinata a mostra od esposizione di merce.

2. Costituisce superficie di vendita a tutti gli effetti anche il suolo privato scoperto, pavimentato o non pavimentato, ovvero dotato in tutto o in parte di coperture temporanee (tensostrutture, tendoni, gazebo ecc.) e comunque non in muratura o in altri materiali che prefigurino una edilizia stabile, sul quale ha libero accesso il pubblico, e sia destinato alla mostra ed esposizione delle merci.

3. Non rientrano nella definizione di cui ai precedenti **commi 1 e 2**:

- a. le superfici destinate a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione (incluse pedane e retrobanchi adibiti esclusivamente a tale funzione senza contatto diretto con la clientela), agli uffici, ai servizi inerenti e funzionali allo svolgimento dell'attività di vendita, nonché l'area interna adibita a deposito carrelli;
- b. le eventuali aree scoperte, di pertinenza di un esercizio commerciale regolarmente autorizzato, utilizzata per l'esposizione e la mostra di prodotti di grande ingombro, senza accesso al pubblico, quali materiali dell'edilizia, arredamento da giardino, articoli per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, legnami, e i veicoli di qualsiasi genere comprese le imbarcazioni;
- c. le superfici relative agli esercizi ed alle attività di cui al precedente **articolo 3, comma 2**;
- d. le superfici coperte di servizio destinate a gallerie, spazi comuni, porticati, servizi vari alla clientela purché non utilizzate per esposizione o vendita di merci;
- e. le superfici destinate alla somministrazione di alimenti e bevande di cui al Titolo V della Legge.



4. Non costituisce altresì superficie di vendita l'area delimitata da strutture fisse, destinata esclusivamente a mostra od esposizione dei prodotti, a condizione che le predette strutture siano idonee a non consentire il libero ed autonomo accesso al pubblico; l'interdizione al pubblico della predetta area deve intendersi assoluto, nel senso che non deve essere consentito alla clientela di accedere ad essa neppure se accompagnata da un addetto all'esercizio;

5. Nel caso di attività congiunta di commercio al dettaglio ed all'ingrosso nello stesso locale, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività, a meno che le due superfici risultino nettamente distinte fra loro mediante una separazione fisica dei locali.

ARTICOLO 10

(Medie strutture di vendita minori o M1)

1. Sono definite Medie Strutture di Vendita Minori o M1 gli esercizi per la vendita al dettaglio aventi una superficie di vendita superiore a mq. 250 e fino a mq. 400.

2. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento, l'aggiunta di settore merceologico e la concentrazione delle Medie Strutture di Vendita Minori M1, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 12, comma 1 della Legge, sono soggette a "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" da presentare al Comune prima dell'attivazione dell'esercizio commerciale completa della documentazione indicata all'**Allegato B** e segue le procedure amministrative indicate nell'**Allegato F1**.

ARTICOLO 11

(Medie strutture di vendita maggiori o M2)

1. Sono definite Medie Strutture di Vendita Maggiori o M2 gli esercizi per la vendita al dettaglio aventi una superficie di vendita superiore a mq. 400 e fino a mq. 1.500.

2. L'apertura di nuovi esercizi di Media Struttura di Vendita Maggiore M2, l'aggiunta di settore merceologico a Media Struttura di Vendita Maggiore M2 esistente e la concentrazione di più esercizi, provenienti dall'intero territorio regionale, finalizzata all'apertura di una nuova Media Struttura M2, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 12, comma 2 della Legge, sono soggette ad autorizzazione, la cui richiesta va presentata al Comune completa della documentazione indicata all'**Allegato C**, rilasciata secondo le modalità e procedure di cui all'**Allegato F2**.

3. L'ampliamento della superficie di vendita di una Media Struttura M2 fino al limite massimo di mq. 1.500, anche mediante concentrazione con altri esercizi provenienti dall'intero territorio regionale, ed il trasferimento di Medie Strutture M2 all'interno del territorio comunale sono soggette a "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 da presentare al Comune prima dell'attivazione dell'esercizio completa della documentazione indicata all'**Allegato D** e segue le procedure amministrative indicate nell'**Allegato F1**.

ARTICOLO 12

(Atti Amministrativi)

1. Sono soggette "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA", da presentare al Comune prima dell'attivazione dell'esercizio come atto sostitutivo dell'autorizzazione amministrativa e seguono le procedure amministrative indicate nell'**Allegato F1** :



- a) Nuova apertura di esercizio di Media Struttura Minore M1;
 - b) Aggiunta di Settore merceologico a Media Struttura Minore M1;
 - c) Trasferimento all'interno del territorio comunale di Media Struttura Minore M1;
 - d) Trasferimento all'interno del territorio comunale di Media Struttura Maggiore M2;
 - e) Ampliamento di Media Struttura Minore M1 fino a mq. 400;
 - f) Ampliamento di Media Struttura Maggiore M2 fino a mq. 1.500;
 - g) Ampliamento di Media Struttura Maggiore M2 fino a mq. 1.500 mediante concentrazione con altri esercizi provenienti dal territorio regionale;
 - h) Nuova apertura di esercizio di Media Struttura Minore M1 mediante concentrazione tra esercizi provenienti dal territorio regionale;
 - i) Subingresso nella gestione di Media Struttura per acquisto/donazione/conferimento d'azienda, affitto d'azienda, reintestazione o mortis causa.
2. Sono soggette ad autorizzazione rilasciata secondo le modalità e procedure di cui all'**Allegato F2**:
- a) Nuova apertura di esercizio di Media Struttura Maggiore M2;
 - b) Aggiunta di Settore merceologico a Media Struttura Maggiore M2;
 - c) Nuova apertura di esercizio di Media Struttura Maggiore M2 mediante concentrazione tra esercizi provenienti dal territorio regionale;
 - d) Proroga della sospensione dell'attività di vendita oltre 1 anno;
 - e) Proroga del termine di attivazione dell'esercizio oltre il limite di Legge.
3. Sono soggette a comunicazione da presentare al Comune:
- a) Sospensione dell'attività di vendita per un periodo superiore a 30 giorni e non superiore ad un anno; la comunicazione deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione e deve indicare il periodo di chiusura. Nei casi di forza maggiore e nel caso di gravi e circostanziati motivi, non imputabili all'operatore, questi può chiedere, anche più di una volta, l'autorizzazione a sospendere l'attività per periodi non superiori a 6 mesi;
 - b) Riduzione della superficie di vendita;
 - c) Cessazione dell'attività, entro i 30 giorni successivi alla cessazione medesima, salvo quanto prescritto dal 4° comma dell'art. 38 della Legge e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) Cessazione dell'attività conseguente a cessione dell'esercizio, entro i 30 giorni successivi alla cessione medesima qualora la denuncia di inizio attività, ora rubricata come "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, da parte del subentrante venga presentata oltre tale termine
 - e) Affidamento a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare di uno o più reparti dell'esercizio di vendita;
 - f) Nomina e/o modifica del preposto alla vendita;
 - g) Attivazione di esercizio commerciale oggetto di autorizzazione rilasciata dal Comune;
 - h) Modificazioni societarie relative a:
 - ragione sociale;
 - legale rappresentante;



- sede legale;
- preposto;
- composizione societaria;
- denominazione societaria.



PARAMETRI URBANISTICI

ARTICOLO 13

(Zone urbanistiche di insediamento delle strutture di medio dettaglio)

1. Per gli effetti delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e degli standard in esse contenuti, l'insediamento degli esercizi di Media Struttura è consentito:
 - a) per gli esercizi Media Struttura di Vendita Minore M1, in locali aventi idonea destinazione d'uso e titolo abilitativo edilizio, secondo le modalità meglio individuate nell'**Allegato G**;
 - b) per gli esercizi Media Struttura di Vendita Maggiore M2, in locali aventi idonea destinazione d'uso e titolo abilitativo edilizio, secondo le modalità meglio individuate nell'**Allegato G**.

ARTICOLO 14

(Parametri di insediabilità urbanistica)

1. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento e la concentrazione delle strutture di vendita potrà avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, del regolamento edilizio e del piano comunale del traffico, fatte salve le deroghe ammesse, valutando comunque caso per caso, in relazione alla tipologia di insediamento, l'idoneità delle aree per le operazioni di carico e scarico delle merci e per il parcheggio dei veicoli pesanti di trasporto delle merci oltre all'idoneità degli accessi rispetto alla viabilità principale.
2. L'ampliamento della superficie di vendita può riguardare esclusivamente unità immobiliari che risultino regolarmente autorizzate con destinazione d'uso commerciale al minuto e che risultino regolarmente censite al catasto o che siano oggetto di pratica edilizia in itinere presso i competenti Uffici comunali.
3. Per l'ampliamento della superficie di vendita i parametri relativi ai parcheggi si applicano all'intera superficie dell'esercizio salvo quanto previsto dall'**articolo 15**.
4. Le aree da destinare al parcheggio per la clientela dovranno essere localizzate preferibilmente nelle stesse zone omogenee in cui è localizzata l'attività commerciale oppure in altre zone omogenee che consentano espressamente tale destinazione d'uso da localizzare entro una distanza massima di metri 1.000 di percorso dall'area di pertinenza dell'esercizio commerciale.



NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 15

(Deroghe all'obbligo di rispetto degli standard di parcheggio)

1. Per i soli esercizi che si pongono all'interno di edifici preesistenti, già con destinazione d'uso commerciale (così come definita dalla L.R. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni) alla data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme relative allo standard parcheggio da riservare agli utenti limitatamente alla superficie di vendita già autorizzata in precedenza.

ARTICOLO 16

(Consultazioni)

1. Preliminarmente all'approvazione dei presenti Criteri da parte del Consiglio Comunale, il Comune invia la documentazione relativa alle associazioni di categoria degli operatori commerciali, alle organizzazioni di tutela dei consumatori e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, le quali esprimeranno apposito parere non vincolante.

2. Detto parere si intende favorevole se, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte delle organizzazioni interessate, non provenga alcuna risposta.

ARTICOLO 17

(Entrata in vigore dei Criteri)

1. I presenti Criteri entrano in vigore alla data di "esecutività" della Deliberazione di approvazione dei presenti Criteri da parte del Consiglio Comunale.

2. Sono soggetti a revisione biennale e rimarranno in vigore fino alla data di esecutività dei successivi Criteri, fatti salvi:

- a) aggiornamenti dell'**Allegato A** conseguenti a modificazioni alla rete distributiva comunale di Media Struttura;
- b) modifiche ed integrazioni agli **Allegati B, C e D** conseguenti a sopravvenute normative sovracomunali;
- c) modifiche ed integrazioni all'**Allegato G** conseguenti a modifiche conseguenti a Varianti al P.R.G.C.

I suindicati aggiornamenti, integrazioni e modifiche agli **Allegati A, B, C, D e G** vengono effettuati dai Responsabili comunali competenti per materia.

3. Il Comune provvede a trasmettere copia completa dei presenti Criteri all'Osservatorio regionale del Commercio di cui all'articolo 84, commi 4 e 7 della L.R. 29/2005. Il mancato invio dei Criteri comporta il divieto a rilasciare autorizzazioni ed a ricevere "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" relativamente alle attività delle Medie Strutture di Vendita.



**ALLEGATO "A": Consistenza della rete distributiva comunale delle Medie Strutture di vendita
(escluse quelle ubicate all'interno di Centri e Complessi commerciali).**

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DI TIPOLOGIA M1				
Nr Loc	Struttura di vendita	ubicazione	Superficie di vendita settore "alimentare"	Superficie di vendita settore "non alimentare"
1	EDILMARTIGNACCO	Via Spilimbergo, 153	-	335
2	PANZANINI AUTOMOBILI	Via Spilimbergo, 140	-	360
3	CODUTTI MARIA CARLA	Via Spilimbergo, 287/1	-	377
4	MAIERO GIANFRANCO & C.	Via Cividina, 254	252	144
5	BUSATTO ABBIGLIAMENTO S.P.A.	Via Spilimbergo, 154/1	-	399
6	FUMAGALLI ALIDA	Via Spilimbergo, 287/5	-	400
7	BUSATTO ABBIGLIAMENTO S.P.A.	Via Spilimbergo, 154/2	-	400
TOTALE			252	2.415

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DI TIPOLOGIA M2				
Nr Loc	Struttura di vendita	ubicazione	Superficie di vendita settore "alimentare"	Superficie di vendita settore "non alimentare"
8	GREEN GARDEN S.A.S. di SARTOR E. & C.	Via Spilimbergo, 124	-	800
9	IM-MOBILTROIANI S.R.L.	Via Spilimbergo, 263	-	1.499
TOTALE			-	2.299



ALLEGATO "B": Documentazione minima da produrre per la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento, l'aggiunta di settore merceologico e la concentrazione delle Medie Strutture di Vendita Minori M1.

- A) Copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" ai fini dell'autenticazione della firma ai sensi dell'articolo 3 della L. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
- B) (solo per cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno in corso di validità o unitamente alla documentazione comprovante la richiesta di rinnovo);
- C) Dichiarazione di possesso dei requisiti morali per l'accesso all'attività ex art. 71 D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. del sottoscrittore la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA", dell'eventuale preposto e di tutti gli amministratori nel caso di società;
- D) (solo nel caso di vendita di generi alimentari) Dichiarazione di possesso dei requisiti professionali del sottoscrittore la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" e/o del preposto eventualmente designato;
- E) (solo nel caso di designazione di un preposto) Dichiarazione di nomina di preposto da parte del sottoscrittore la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" e accettazione della nomina da parte del preposto;
- F) (solo nel caso di subingresso per acquisto/affitto d'azienda) copia dell'atto notarile registrato di acquisto/affitto d'azienda o della dichiarazione notarile di avvenuta stipula dell'atto;
- G) (solo nel caso di reintestazione per risoluzione anticipata di affitto d'azienda) copia di idonea documentazione attestante la risoluzione consensuale dell'affitto d'azienda;
- H) (solo nel caso di subingresso mortis causa) copia dell'atto di successione o altra documentazione comprovante il diritto al subingresso;
- I) (solo nel caso di esercizi commerciali operanti su di una superficie utile complessiva superiore a mq. 600) Asseverazione redatta e sottoscritta da tecnico abilitato attestante la conformità dei locali alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi;
- J) (solo nel caso di vendita di generi alimentari) copia del modello "Registrazione di impresa alimentare – Notifica Nuova Attività – N.I.A." depositata dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. competente territorialmente;
- K) (solo nel caso di vendita di piante, sementi, bulbi e rizomi) copia dell'autorizzazione rilasciata dalla competente Direzione regionale dell'Agricoltura o copia della domanda presentata alla Direzione regionale dell'Agricoltura per detta autorizzazione;
- L) (solo nel caso di vendita di preziosi) copia della "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" per la vendita di preziosi presentata alla Questura;
- M) Dichiarazione di disponibilità e del relativo titolo di disponibilità dei locali oggetto della "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA";
- N) Dichiarazione che l'esercizio non è ubicato all'interno di un Centro o Complesso commerciale così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere k) e l);



- O) Elaborati PRGC completi di zonizzazione e normativa con indicata l'area oggetto di intervento, nonché planimetrie, normative e convenzioni di eventuali PRPC presenti nell'area oggetto di intervento;
- P) Planimetria e visura catastale aggiornata con le variazioni intervenute sino alla data di presentazione della "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA", che indichi la destinazione d'uso dei locali, asseverata da tecnico abilitato;
- Q) Planimetria dell'area, in scala adeguata e sottoscritta da tecnico abilitato, con indicata la viabilità esistente, i parcheggi e le superfici a servizio vincolate al punto vendita con relativo sistema di accesso con verifica del rispetto degli standard parcheggio previsti dalle vigenti normative di settore e dal P.R.G.C. in relazione alla tipologia ed alla dimensione dell'esercizio commerciale oggetto della "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA";
- R) Planimetria della struttura che si intende utilizzare, in scala adeguata e sottoscritta da tecnico abilitato, riportante i dati identificativi dell'immobile stesso, con specificate la superfici con relative destinazioni d'uso, la superficie di vendita, le superfici accessorie e la superficie coperta;
- S) Documentazione di impatto acustico, redatto e sottoscritto da tecnico competente in acustica ambientale in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 29 ottobre 2011 n. 227, attestante l'idoneità dell'attività svolta o le misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni sonore superiori ai volumi fissati dalla Legge;

N.B. – Può essere omessa la presentazione di documentazione, tra quella prevista dal presente allegato, già agli atti del Comune richiamandone gli estremi di presentazione e gli Uffici ai quali tale documentazione risulta depositata



ALLEGATO "C": Documentazione minima da produrre per la richiesta di rilascio di autorizzazione per medie strutture di vendita di tipo M2 ai fini di nuovo rilascio, apertura di nuovo esercizio mediante concentrazione tra esercizi provenienti dal territorio regionale, aggiunta di settore merceologico.

- A) Copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore la Domanda di Autorizzazione ai fini dell'autenticazione della firma ai sensi dell'articolo 3 della L. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
- B) (solo per cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno in corso di validità o unitamente alla documentazione comprovante la richiesta di rinnovo);
- C) Dichiarazione di possesso dei requisiti morali per l'accesso all'attività ex art. 71 D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. del sottoscrittore la Domanda di Autorizzazione, dell'eventuale preposto e di tutti gli amministratori nel caso di società;
- D) (solo nel caso di vendita di generi alimentari) Dichiarazione di possesso dei requisiti professionali del sottoscrittore la Domanda di Autorizzazione e/o del preposto eventualmente designato;
- E) (solo nel caso di designazione di un preposto) Dichiarazione di nomina di preposto da parte del sottoscrittore la Domanda di Autorizzazione e accettazione della nomina da parte del preposto;
- F) (solo nel caso di esercizi commerciali operanti su di una superficie utile complessiva superiore a mq. 600) Asseverazione redatta e sottoscritta da tecnico abilitato attestante la conformità dei locali alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi;
- G) (solo nel caso di vendita di piante, sementi, bulbi e rizomi) copia dell'autorizzazione rilasciata dalla competente Direzione regionale dell'Agricoltura o copia della domanda presentata alla Direzione regionale dell'Agricoltura per detta autorizzazione;
- H) (solo nel caso di vendita di preziosi) copia della SCIA per la vendita di preziosi presentata alla Questura;
- I) Dichiarazione di disponibilità e del relativo titolo di disponibilità dei locali oggetto della Domanda di Autorizzazione;
- J) Dichiarazione che l'esercizio oggetto della Domanda di Autorizzazione non sarà ubicato all'interno di un Centro o Complesso commerciale così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere k) e l);
- K) Elaborati PRGC completi di zonizzazione e normativa con indicata l'area oggetto di intervento, nonché planimetrie, normative e convenzioni di eventuali PRPC presenti nell'area oggetto di intervento;
- L) Planimetria e visura catastale aggiornata con le variazioni intervenute sino alla data di presentazione della Domanda di Autorizzazione, che indichi la destinazione d'uso dei locali, asseverata da tecnico abilitato;
- M) Planimetria dell'area, in scala adeguata e sottoscritta da tecnico abilitato, con indicata la viabilità esistente, i parcheggi e le superfici a servizio vincolate al punto vendita con relativo sistema di accesso con verifica del rispetto degli standard parcheggio previsti dalle vigenti normative di settore e dal P.R.G.C. in relazione alla tipologia ed alla dimensione dell'esercizio commerciale oggetto della Domanda di Autorizzazione;
- N) Planimetria della struttura che si intende utilizzare o realizzare (anche in modificazione dello stato evidenziato dalla documentazione di cui al precedente **punto L**), in scala adeguata e sottoscritta da



tecnico abilitato, riportante i dati identificativi dell'immobile stesso (estremi della concessione edilizia [qualora già rilasciata], o altro documento utile che evidenzi gli estremi della domanda di Permesso di Costruire), con specificate la superfici con relative destinazioni d'uso, la superficie di vendita, le superfici accessorie e la superficie coperta;

- O) Documentazione di impatto acustico, redatto e sottoscritto da tecnico competente in acustica ambientale in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 29 ottobre 2011 n. 227, attestante l' idoneità dell'attività svolta o le misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni sonore superiori ai volumi fissati dalla Legge;
- P) Studio degli impatti della struttura sulla viabilità finalizzato alla verifica dell'impatto della nuova struttura di vendita sulle infrastrutture viarie e sulla circolazione del traffico, redatto secondo le modalità previste nell'**Allegato E** e sottoscritto da tecnico abilitato competente in viabilità e trasporti;
- Q) Qualunque altro documento o elemento informativo che il richiedente ritenga utile allegare per la valutazione della propria domanda.

N.B. – Può essere omessa la presentazione di documentazione, tra quella prevista dal presente allegato, già agli atti del Comune richiamandone gli estremi di presentazione e gli Uffici ai quali tale documentazione risulta depositata



ALLEGATO "D": Documentazione minima da produrre per la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" per l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite massimo di mq. 1.500, anche mediante concentrazione con altri esercizi provenienti dall'intero territorio regionale, il trasferimento all'interno del territorio comunale delle Medie Strutture di Vendita Maggiori M2.

- A) Copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" ai fini dell'autenticazione della firma ai sensi dell'articolo 3 della L. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
- B) (solo per cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno in corso di validità o unitamente alla documentazione comprovante la richiesta di rinnovo);
- C) Dichiarazione di possesso dei requisiti morali per l'accesso all'attività ex art. 71 D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. del sottoscrittore la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA", dell'eventuale preposto e di tutti gli amministratori nel caso di società;
- D) (solo nel caso di vendita di generi alimentari) Dichiarazione di possesso dei requisiti professionali del sottoscrittore la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" e/o del preposto eventualmente designato;
- E) (solo nel caso di designazione di un preposto) Dichiarazione di nomina di preposto da parte del sottoscrittore la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" e accettazione della nomina da parte del preposto;
- F) (solo nel caso di esercizi commerciali operanti su di una superficie utile complessiva superiore a mq. 600) Asseverazione redatta e sottoscritta da tecnico abilitato attestante la conformità dei locali alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi;
- G) (solo nel caso di vendita di generi alimentari) copia del modello "Registrazione di impresa alimentare – Notifica Nuova Attività – N.I.A." depositata dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. competente territorialmente;
- H) (solo nel caso di vendita di piante, sementi, bulbi e rizomi) copia dell'autorizzazione rilasciata dalla competente Direzione regionale dell'Agricoltura o copia della domanda presentata alla Direzione regionale dell'Agricoltura per detta autorizzazione;
- I) (solo nel caso di vendita di preziosi) copia della "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" per la vendita di preziosi presentata alla Questura;
- J) Dichiarazione di disponibilità e del relativo titolo di disponibilità dei locali oggetto della "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA";
- K) Dichiarazione che l'esercizio non è ubicato all'interno di un Centro o Complesso commerciale così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere k) e l);
- L) Elaborati PRGC completi di zonizzazione e normativa con indicata l'area oggetto di intervento, nonché planimetrie, normative e convenzioni di eventuali PRPC presenti nell'area oggetto di intervento;
- M) Planimetria e visura catastale aggiornata con le variazioni intervenute sino alla data di presentazione della "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA", che indichi la destinazione d'uso dei locali, asseverata da tecnico abilitato;



- N) Planimetria dell'area, in scala adeguata e sottoscritta da tecnico abilitato, con indicata la viabilità esistente, i parcheggi e le superfici a servizio vincolate al punto vendita con relativo sistema di accesso con verifica del rispetto degli standard parcheggio previsti dalle vigenti normative di settore e dal P.R.G.C. in relazione alla tipologia ed alla dimensione dell'esercizio commerciale oggetto della "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA";
- O) Planimetria della struttura che si intende utilizzare, in scala adeguata e sottoscritta da tecnico abilitato, riportante i dati identificativi dell'immobile stesso, con specificate la superfici con relative destinazioni d'uso, la superficie di vendita, le superfici accessorie e la superficie coperta;
- P) Documentazione di impatto acustico, redatto e sottoscritto da tecnico competente in acustica ambientale in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 29 ottobre 2011 n. 227, attestante l' idoneità dell'attività svolta o le misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni sonore superiori ai volumi fissati dalla Legge;
- Q) Studio degli impatti della struttura sulla viabilità finalizzato alla verifica dell'impatto della nuova struttura di vendita sulle infrastrutture viarie e sulla circolazione del traffico, redatto secondo le modalità previste nell'**Allegato E** e sottoscritto da tecnico abilitato competente in viabilità e trasporti;
- R) Qualunque altro documento o elemento informativo che il richiedente ritenga utile allegare per la valutazione della propria domanda.

N.B. – Può essere omessa la presentazione di documentazione, tra quella prevista dal presente allegato, già agli atti del Comune richiamandone gli estremi di presentazione e gli Uffici ai quali tale documentazione risulta depositata

**ALLEGATO "E": Contenuti minimi dello Studio di Impatto sulla Viabilità**

Lo Studio di impatto viabilistico ha la finalità di analizzare il sistema viario e di verificare il livello di impatto conseguente all'insediamento di nuovi insediamenti commerciali con particolare riferimento alle manovre di accesso/recesso all'area di insediamento individuando, ove ritenuto necessario, le idonee soluzioni tecniche da realizzare per la mitigazione degli effetti conseguenti l'insediamento commerciale. Detto Studio, redatto e firmato da tecnico abilitato competente nella materia di viabilità e trasporti, va allegato:

- 1) Alle domande per il rilascio di autorizzazione per:
 - a. Nuova apertura di Media Struttura maggiore M2;
 - b. Aggiunta di settore merceologico a media Struttura maggiore M2;
 - c. Nuova apertura mediante concentrazione di Media Struttura maggiore M2;
- 2) Alle "segnalazioni certificate di inizio attività - SCIA" relative a:
 - a. Trasferimento all'interno del territorio comunale di Media Struttura maggiore M2;
 - b. Ampliamento della superficie di vendita di Media Struttura maggiore M2;
 - c. Ampliamento della superficie di vendita mediante concentrazione di Media Struttura M2.

Lo Studio di Impatto Viabilistico deve comprendere le seguenti analisi e valutazioni:

- 1) inquadramento territoriale comprendente l'individuazione e la descrizione del bacino di utenza della struttura: centri insediativi interessati/gravitanti, dimensione demografica degli stessi, popolazione complessiva interessata (minima-massima);
- 2) descrizione della tratta o delle tratte stradali, comprensiva delle caratteristiche geometriche delle stesse, interessate dall'intervento rispetto ai punti di accesso e recesso dell'area, indicazione degli incroci ed intersezioni più prossimi, e degli eventuali caselli di autostrade e/o superstrade all'interno dell'ambito territoriali in cui è localizzata la struttura;
- 3) analisi e rappresentazione dei flussi di traffico esistenti con evidenziazione delle ore di punta corrispondenti alla situazione più gravosa. I rilievi di traffico, qualora non disponibili in forma aggiornata ed esaustiva c/o l'Ente proprietario della/e strada/e, dovranno essere effettuati sul campo. Le analisi dovranno essere elaborate in maniera tale da definire la capacità esistente e potenziale ed altresì i livelli di servizio della viabilità considerata;
- 4) stima del traffico generato dall'esercizio commerciale a regime, applicando il metodo ritenuto più idoneo in rapporto ai generi di vendita di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge;
- 5) valutazione finale dell'impatto dell'esercizio commerciale sulla viabilità, conseguente alle analisi e alle stime di cui ai precedenti punti 3) e 4), attraverso un metodo idoneo a dimostrare la massima capacità di saturazione e i livelli di servizio dei tratti stradali e delle intersezioni più critici in maniera tale da garantire la razionalizzazione e la funzionalità della rete viaria interessata, con riferimento ai livelli di servizio;
- 6) redazione di uno schema di circolazione di accesso/recesso dall'area e pre-dimensionamento delle eventuali opere di modificazione e integrazione della rete viaria esistente finalizzate a rendere sostenibili gli incrementi dei flussi di traffico e a soddisfare le prescrizioni della normativa di settore
- 7) illustrazione e rappresentazione delle soluzioni viabilistiche progettuali proposte con particolare riguardo alle intersezioni, concordandole preventivamente con l'ente proprietario della/e strada/e o territorialmente competente.



ALLEGATO "F1": Procedura per l'istruttoria comunale relativa a "segnalazione certificata di inizio attività – SCIA"

1. Il SUAP, ricevuta la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" relativa alle attività di media struttura (di tipo M1 o M2 limitatamente ai casi previsti nei presenti criteri), ne controlla la regolarità formale e la completezza;
2. Qualora la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" risulti regolare e completa, il SUAP provvede, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA", a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla Legge e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
3. Qualora la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" risulti irregolare o incompleta, il SUAP, entro 10 giorni dalla data di protocollo della stessa, invita il richiedente, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, a provvedere alla sua regolarizzazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta d'integrazioni.
4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il termine di 60 (sessanta) giorni per le verifiche d'ufficio ed i controlli delle denunce inizierà a decorrere dal ricevimento della S.C.I.A. completa e regolare.
5. In caso di mancato invio della documentazione integrativa richiesta, entro il termine dei 30 giorni, la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" s'intenderà tacitamente rinunciata senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione e verrà conseguentemente archiviata e, nel caso di avvenuta attivazione dell'esercizio, verrà data notifica di divieto di prosecuzione dell'attività.

**ALLEGATO "F2": Procedura per l'istruttoria comunale relativa a rilascio di nuova autorizzazione**

1. I procedimenti amministrativi previsti dal presente Allegato sono regolati dalla Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto di quanto previsto al Titolo IX (Disposizioni procedurali, transitorie e finali) della Legge.
2. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni oggetto dei presenti criteri rientrano nelle competenze dello Sportello Unico delle Attività Produttive – SUAP - di cui alla L.R. 3/2001 e al D.P.R. 160/210.
3. Si considera data di presentazione della domanda quella in cui la domanda risulta completa di tutti i dati e documenti previsti dai presenti Criteri.
4. Al ricevimento della domanda, regolarmente protocollata, il SUAP competente provvederà, contestualmente, all'invio dell'avvio del procedimento al richiedente e a trasmettere la domanda con la richiesta di parere/permesso/nulla osta agli enti coinvolti nel procedimento.
5. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o incompleta, il SUAP competente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, comunica all'interessato che la domanda stessa non è regolare o è incompleta, e lo invita quindi, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad apportare le necessarie integrazioni e/o rettifiche, pena l'archiviazione della domanda stessa.
6. Fintanto che l'interessato non ottemperi alle richieste del SUAP, la domanda si intende irregolare o incompleta. In tal caso il termine di 90 giorni previsto dall'Allegato E della Legge per la conclusione del procedimento è interrotto e comincerà a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.
7. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche il SUAP può indire la Conferenza dei Servizi. Il SUAP indice sempre la Conferenza dei Servizi quando i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai 90 giorni.
8. In caso di mancato ricorso alla Conferenza dei Servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, il SUAP conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
9. Nel caso di inaccogliabilità della domanda, il SUAP competente, prima della formale adozione del provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, comunica al richiedente le motivazioni che ostano all'accoglimento della domanda, interrompendo in tal modo i termini per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, ed assegna un termine di 10 giorni per l'inoltro per iscritto di eventuali osservazioni, controdeduzioni e/o documentazione da parte del richiedente, prorogabili su richiesta motivata dell'interessato.
10. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente senza che siano pervenute al SUAP osservazioni, controdeduzioni e/o documentazione da parte del richiedente, il SUAP predispose il provvedimento motivato di diniego dell'autorizzazione.
11. Nel caso di presentazione da parte del richiedente osservazioni, controdeduzioni e/o documentazione integrativa a sostegno della domanda, il SUAP valuta la documentazione integrativa e la sua conformità alle normative vigenti ed ai presenti Criteri al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo o di diniego, da notificare al richiedente motivato con riferimento alla situazione di fatto accertata e documentata, che dovranno



essere emessi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione di osservazioni, controdeduzioni e/o documentazione integrativa. L'eventuale accoglimento delle osservazioni sarà oggetto di motivazione del provvedimento.

11. L'autorizzazione rilasciata SUAP dovrà contenere tutte le prescrizioni, propedeutiche e vincolanti all'attivazione dell'esercizio, relative al rispetto delle vigenti normative in materia urbanistica, edilizia, ambientale, viabilistica, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza sul posto di lavoro.

12. L'esercizio commerciale dovrà essere attivato, previa comunicazione al SUAP, entro il termine massimo di 12 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione salvo proroghe motivate che dovranno essere richieste al Comune prima del termine di scadenza.

13. L'autorizzazione è revocata:

- a) qualora il titolare non attivi esercizio di Media Struttura maggiore M2 entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga autorizzata in caso di comprovata necessità legata al completamento ed all'agibilità di opere di natura edilizia o infrastrutturale;
- b) qualora il titolare di un esercizio di medio dettaglio di tipologia M2 sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno in assenza della autorizzazione di sospensione dell'attività ovvero qualora alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione medesima non riattivi l'esercizio commerciale;
- c) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti previsti dagli art. 5, 6 e 7 della Legge;
- d) nel caso di recidiva (intesa come violazione di una norma per due volte nel corso dell'anno solare, anche nel caso di avvenuto pagamento della sanzione) nella violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria.

14. Nell'ipotesi di cui alla precedente **lettera d)** oltre alla revoca del titolo si applica la sanzione accessoria dell'interdizione alla attivazione di un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mesi.

15. L'autorizzazione è altresì revocata limitatamente ad un settore merceologico, nel caso di possesso di entrambi i settori, qualora il titolare sospenda di fatto la vendita dei prodotti compresi in uno di essi per un periodo superiore ad un anno, ovvero non attivi la vendita dei prodotti compresi in un settore merceologico entro un anno dalla data di rilascio della relativa autorizzazione.


ALLEGATO "G": Tabella di compatibilità urbanistica degli esercizi commerciali al dettaglio di media struttura

ZONA URBANISTICA	EV Esercizio di vicinato con superficie di vendita fino a mq. 250	M1 Media struttura di vendita con superficie di vendita superiore a mq. 250 e fino a mq. 400	M2 Media struttura di vendita con superficie di vendita superiore a mq. 400 e fino a mq. 1.500
A – zona residenziale di conservazione (art. 7 NTA PRGC)	SI	SI	SI
B1 – zona residenziale di completamento del tessuto edilizio consolidato del Capoluogo e delle frazioni (art. 8.1 NTA PRGC)	SI limitatamente agli ambiti ubicati all'interno del perimetro delle aree urbane ed extraurbane edificate	SI limitatamente agli ambiti ubicati all'interno del perimetro delle aree urbane ed extraurbane edificate	SI limitatamente agli ambiti ubicati entro il perimetro delle aree urbane ed extraurbane edificate e prospicienti i fronti strada individuati nella cartografia allegata ai presenti Criteri
B2 – zona residenziale satura attigua ai centri del Capoluogo e delle frazioni (art. 8.2 NTA PRGC)	SI limitatamente agli ambiti ubicati all'interno del perimetro delle aree urbane ed extraurbane edificate	SI limitatamente agli ambiti ubicati all'interno del perimetro delle aree urbane ed extraurbane edificate	SI limitatamente agli ambiti ubicati entro il perimetro delle aree urbane ed extraurbane edificate e prospicienti i fronti strada individuati nella cartografia allegata ai presenti Criteri
B3 – zona residenziale di completamento esterne al centro del capoluogo e delle frazioni già edificate o libere (art. 8.3 NTA PRGC)	SI limitatamente agli ambiti ubicati all'interno del perimetro delle aree urbane ed extraurbane edificate	SI limitatamente agli ambiti ubicati all'interno del perimetro delle aree urbane ed extraurbane edificate	SI limitatamente agli ambiti ubicati entro il perimetro delle aree urbane ed extraurbane edificate e prospicienti i fronti strada individuati nella cartografia allegata ai presenti Criteri
B4 – zona residenziale inedificata di completamento esterna ai centri del Capoluogo e delle frazioni (art. 8.4 NTA PRGC)	SI limitatamente agli ambiti ubicati all'interno del perimetro delle aree urbane ed extraurbane edificate	SI limitatamente agli ambiti ubicati all'interno del perimetro delle aree urbane ed extraurbane edificate	SI limitatamente agli ambiti ubicati entro il perimetro delle aree urbane ed extraurbane edificate e prospicienti i fronti strada individuati nella cartografia allegata ai presenti Criteri
B* - zona residenziale di completamento corrispondente alle zone C completate e già infrastrutturate (art. 8.5 NTA PRGC)	SI limitatamente agli ambiti ubicati all'interno del perimetro delle aree urbane ed extraurbane edificate	SI limitatamente agli ambiti ubicati all'interno del perimetro delle aree urbane ed extraurbane edificate	SI limitatamente agli ambiti ubicati entro il perimetro delle aree urbane ed extraurbane edificate e prospicienti i fronti strada individuati nella cartografia allegata ai presenti Criteri



ZONA URBANISTICA	EV Esercizio di vicinato con superficie di vendita fino a mq. 250	M1 Media struttura di vendita con superficie di vendita superiore a mq. 250 e fino a mq. 400	M2 Media struttura di vendita con superficie di vendita superiore a mq. 400 e fino a mq. 1.500
C – zona residenziale di espansione (art. 9 NTA PRGC)	SI limitatamente agli ambiti ubicati all'interno del perimetro delle aree urbane ed extraurbane edificate	SI limitatamente agli ambiti ubicati all'interno del perimetro delle aree urbane ed extraurbane edificate	SI limitatamente agli ambiti ubicati entro il perimetro delle aree urbane ed extraurbane edificate e prospicienti i fronti strada individuati nella cartografia allegata ai presenti Criteri
D2 – zona industriale ed artigianale di scala sovracomunale comunale (art. 11.1 NTA PRGC)	SI Limitatamente ai generi a basso impatto di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della LR 29/2005 per una percentuale max del 30% della SF complessiva	SI Limitatamente ai generi a basso impatto di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della LR 29/2005 per una percentuale max del 30% della SF complessiva	SI Limitatamente ai generi a basso impatto di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della LR 29/2005 per una percentuale max del 30% della SF complessiva
D3 – insediamenti industriale e artigianali singoli esistenti (art. 11.2 NTA PRGC)	SI Limitatamente ai generi a basso impatto di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della LR 29/2005	SI Limitatamente ai generi a basso impatto di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della LR 29/2005	SI Limitatamente ai generi a basso impatto di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della LR 29/2005
HGD – zona commerciale per l'insediamento di strutture di vendita organizzate in centri e complessi commerciali con superficie coperta complessiva superiore a mq. 15.000 (art. 13.1 NTA PRGC)	SI	SI	SI
H.2 – zona commerciale di interesse comunale e sovracomunale (art. 13.2 NTA PRGC)	SI	SI	SI
P – per attrezzature fieristiche (art. 14 NTA PRGC)	NO	NO	NO
H.3 – zona commerciale esistente (art. 13.3 NTA PRGC)	SI	SI	SI
PRPC 1 "Casa de Roja" (art. 18 NTA PRGC)	NO	NO	NO
PRPC 2 "via Garibaldi" (art. 19 NTA PRGC)	SI	SI	SI
PRPC 3 "via Cavalieri di Vittorio Veneto" (art. 20 NTA PRGC)	SI	NO	NO
PRPC 4 "ex Consorzio Agrario" (art. 21 NTA PRGC)	SI	SI	SI



ZONA URBANISTICA	EV Esercizio di vicinato con superficie di vendita fino a mq. 250	M1 Media struttura di vendita con superficie di vendita superiore a mq. 250 e fino a mq. 400	M2 Media struttura di vendita con superficie di vendita superiore a mq. 400 e fino a mq. 1.500
PRPC 5 "via Semide" (art. 22 NTA PRGC)	SI	SI	SI
PRPC 6 "SS 464" (art. 23 NTA PRGC)	NO	NO	NO
PRPC 8 "delle piscine" (art. 25 NTA PRGC)	SI	SI	SI
PRPC 9 "Fagnacco" (art. 26 NTA PRGC)	NO	NO	NO
PRPC 10 "del parcheggio" – Nogaredo (art. 27 NTA PRGC)	NO	NO	NO
PRPC 11 "del parco agricolo-paesistico" (art. 28 NTA PRGC)	NO	NO	NO